Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/4002/035/2009/CA
Allegati: 1

Roma, 25 GIU. 2009

AI PRESIDENTI
DELLLE CORTI D’APPELLO
LORO SEDI

E, p.c.

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
FAX 06/66598265

ALL’INPDAP
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
UFFICIO II - RISCOSSIONE E VIGILANZA
ROMA
FAX 06/51018806

A seguito dell'emanazione della Circolare INPDAP in oggetto indicata, che si allega in copia (All. 1), con riferimento al personale UNEP - ufficiali giudiziari - si rende necessario che gli Uffici NEP tengano conto delle indicazioni contenute nella predetta Circolare con riguardo agli adempimenti relativi alla compilazione delle Denunce mensili analitiche (D.M.A.).

L'art. 71, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, nel disporre in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, statuisce che, salvo le eccezioni previste, "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio".

La norma stabilisce una decurtazione "permanente" nel senso che la trattenuta opera per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni, anche se l'assenza si protrae oltre tale termine. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni, i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico-economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia. Ad esempio, se il dipendente UNEP è assente per malattia per un periodo di quindici giorni, è assoggettato per i primi dieci giorni alle ritenute di cui al citato art. 71, comma 1, D.L. 112/2008, mentre per i restanti cinque giorni alle ritenute previste dall'art. 21 CCNL del comparto Ministeri.

Come precisato dalla citata circolare INPDAP, le modifiche introdotte dal primo comma dell'art. 71, nel caso in cui i dipendenti pubblici ussfruiscono di periodi di malattia, riguardano soltanto il trattamento retributivo degli stessi e non investono la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e di valutazione del periodo di malattia ai fini pensionistici e previdenziali.

A tal proposito, si osserva che nella predetta circolare viene precisato che i periodi di malattia dei dipendenti UNEP iscritti alla CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari) continuano ad essere disciplinati dai combinato disposto degli artt. 24 e 50 dell'Ordinamento delle Casse per le pensioni degli Enti Locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680. In base a tali disposizioni, l'INPDAP riconosce integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia,
anche nei casi in cui le retribuzioni vengano ridotte ai sensi del citato art. 71 ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

In presenza di decurtazioni degli emolumenti stipendiali derivanti da assenze per malattia fino a 15 giorni e per sciopero, la base retributiva imponibile per il calcolo delle ritenute che il Dirigente UNEP, nella sua qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare a titolo di contribuzione previdenziale (CPUG) sugli emolumenti corrisposti agli ufficiali giudiziari, va commisurata alla retribuzione intera cui il dipendente avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio.

Tale modalità procedurale si fonda su quanto disposto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 2 settembre 1997 n° 314 che, modificando l’art. 12 della Legge 30 aprile 1969 n° 153, definisce le modalità di determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi. Infatti, nell’ambito dello stesso contesto normativo risultano tassativamente indicati gli elementi della retribuzione esclusi dalla base imponibile per la determinazione dei contributi, come si evince dal comma 4 del citato art. 12 della Legge n° 153/1969, mentre non si rileva alcuna menzione delle ritenute stipendiali collegate alle assenze dal servizio per malattia o per sciopero.

Ne consegue che anche le somme di emolumenti non corrisposti al dipendente, ad esempio quelle relative all’indennità di amministrazione, in caso di assenza per malattia fino a 15 giorni o per sciopero (in questo caso, viene decurtata anche la quota di un giorno dello stipendio tabellare), debbono essere prese in considerazione per la determinazione dell’imponibile contributivo “convenzionale” e che, pertanto, i contributi obbligatori che il dipendente è tenuto a versare non subiscono decurtazioni.

Lo stesso principio vale nel caso del calcolo del contributo dovuto dal personale UNEP a titolo di Opera di Previdenza, nella misura del 2,50% sull’80% della retribuzione spettante per i dipendenti soggetti a TFS, così come desumibile dall’art. 13, comma 2, della Legge 29 aprile 1976 n° 177, in base ai quale ai fini contributivi “gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta”.

Pertanto, nei casi di decurtazioni stipendiali, la contribuzione a titolo di Opera di Previdenza, va calcolata sulla retribuzione tabellare e non su quella percepita, in quanto eventualmente ridotta per qualsiasi causa.
Per ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina delle assenze dal servizio dei dipendenti UNEP, va tenuta presente la Circolare INPDAP n° 11 del 12 marzo 2001, emessa dalla Direzione Centrale delle Prestazioni Previdenziali consultabile sul sito web dell'Istituto Previdenziale denominato "www.inpdap.gov.it".

Si pregano le SS. LL. di voler dare disposizioni per la massima diffusione della presente nota presso gli Uffici NEP dei distretti di rispettiva appartenenza, affinché i Dirigenti UNEP ne tengano conto nell'espletamento degli adempimenti previsti in materia retributiva e previdenziale in favore del personale.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carolina Fontecchia)
Roma, 28/05/2009

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite:

Alle Amministrazioni dello Stato

Agli Enti con personale iscritto alle Casse CPDEL, CPS, CPI

Alle Corti d’Appello

Agli Enti di Patronato

e p.c.

Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali

Ai Dirigenti delle Direzioni Regionali

Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 13


1) PREMESSA

L’articolo 71, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, nel disporre in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede testualmente che, salvo le eccezioni previste, “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio".

Come precisato dalla circolare n.8/2008 della Presidenza dei Consiglio dei Ministro - Dipartimento della Funzione Pubblica, la norma in esame prevede che la trattenuta debba applicarsi per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni nei casi in cui l'assenza si protrae oltre tale termine. In tale ultima ipotesi (ad esempio, malessere di undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono sempre essere assoggettati alle ritenute prescritte, mentre, per i successivi, occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL e dagli accordi di comparto.

La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art.71 opera per tutte le fasce retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. È utile, inoltre, rammentare in tale sede che i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva, le cui variazioni percentuali sono diversificate a seconda dei periodi di assenza (cfr. i primi nove mesi di malattia sono interamente retributi, con esclusione di ogni compenso accessorio; per i successivi tre mesi viene riconosciuto il 90% della retribuzione; il 50% per gli ulteriori sei mesi. Il successivo periodo di diciotto mesi, che il dipendente può richiedere in casi particolarmente gravi, è senza retribuzione). Non essendo state abrogate dette decurtazioni contrattuali dalla innovata disciplina, la trattenuta di cui al comma 1 dell’art.71 opera per i primi dieci giorni aggiungendosi al regime contrattuale vigente relativo alla retribuzione in caso di malattia.

Già sottolineato è che la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell’art.71 stabilisce: "Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita".

Tale il nuovo disposto, si fa presente che sono pervenute a questo Istituto, da parte delle Amministrazioni ed Enti iscritti, numerose richieste di chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all’applicazione della nuova disciplina.

Al riguardo le modifiche introdotte dal primo comma dell’art.71, nell’ipotesi di fruizione da parte dei dipendenti pubblici di periodi di malattia, attengono al solo trattamento retributivo degli stessi. Tali norme non modificano la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.
Si richiamano di seguito le differenti disposizioni normative che disciplinano sotto il profilo pensionistico l’istituto della malattia per gli iscritti a questa Gestione previdenziale.

2) **ISCRITTI ALLE EX CASSE (CPDEL, CPS, CPI, CPUG)**

I periodi di malattia dei lavoratori dipendenti, iscritti alle ex Cassse Pensioni gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza dell’allora Ministero del Tesoro (cfr. CPDEL, CPS, CPI, CPUG), continuano ad essere disciplinati dal combinato disposto degli artt. 24 e 50 dell’Ordinamento delle Casse per le pensioni degli Enti Locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680. Tali le disposizioni, questo Istituto riconosce integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ai sensi dell’art. 71 in commento ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

3) **ISCRITTI ALLA CTPS**

Per gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS), la normativa da richiamare è quella contenuta nell’art. 68, sesto comma, del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, come integrato dall’art. 13 della Legge 29/4/1976 n. 177, ancorché le disposizioni contrattuali del CCNL Comparto Ministeri 1995 hanno stabilito la disapplicazione dei primi otto commi del predetto art. 68, oltreché de successivi artt. 70 e 71.

Si richiamano al riguardo il parere del Consiglio di Stato n. 4489/05 dell’8.11.2006 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 12605/2000, che affermano, in sintesi, l’attuale vigenza delle disposizioni legislative citate, essendo la materia previdenziale riservata al legislatore e sottratta alla disciplina negoziale.

Coerentemente all’interpretazione giurisprudenziale, anche per gli iscritti alla Cassa Stato questo Istituto riconosce utili ai fini del trattamento di quiescenza gli interi periodi di assenza per malattia, sia quelli con retribuzione progressivamente ridotta ai sensi dell’art. 71 in esame ovvero delle vigenti disposizioni contrattuali, che quelli non retribuiti.

4) **ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI AI FINI PENSIONISTICI**

Per quanto concerne gli adempimenti contributivi, atteso che il D. Lgs. 564/96 nell’introdurre l’istituto della contribuzione figurativa nulla ha innovato in materia di assenze per malattia, si
precisa, che a fronte della decurtazione della retribuzione a causa della malattia nei limiti dei primi dieci giorni l'imponibile contributivo non diminuisce nella stessa misura. Conseguentemente i contributi vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio. Parimenti non viene ridotto l'imponibile su cui calcolare il contributo dello 0,35 da versare a favore della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, nonché l'eventuale contribuzione a favore dell'Assicurazione Sociale Vita.

In particolare, le Amministrazioni e gli Enti iscritti sono tenuti al versamento contributivo in favore dei dipendenti assenti per malattia con le seguenti modalità nell'ipotesi di retribuzione corrisposta in misura ridotta ovvero nell'ipotesi di assenza totale di retribuzione, la quantificazione degli oneri contributivi, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore, deve essere calcolata sulla retribuzione corrispondente a quella costituita da tutte le voci retributive concorrenti al computo della quota A di pensione.

E' evidente che gli adempimenti previsti ai fini della corretta compilazione della D.M.A. non subiscono alcuna modificazione. Si rammenta, al riguardo, che l'imponibile virtuale deve essere indicato sia al quadro E0 ovvero V1, ai rispettivi campi 26 (retribuzione fissa e continuativa), ai campi 32 (imponibile pensionistico per il periodo) oltre che ai campi 39 (imponibile cassa credito), avendo cura di inserire come “tipo servizio” quello ordinario, in attesa dell'introduzione di un apposito codice.

5) TFS/TFR

Anche per quanto attiene i riflessi ai fini del TFS e TFR, le modifiche introdotte dal più volte citato art. 71 nulla hanno innovato.

Ne consegue che le Amministrazioni e gli Enti datori di lavoro, nel caso di decurtazioni alla retribuzione del dipendente, dovranno continuare a versare i contributi ex ENPAS o ex INADEL sull'intera retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Giuseppina Santiapichi
(f.to G. Santiapichi)